

La letteratura per la teoria e la pratica del diritto

■ **GABRIO FORTI**

Preside della Facoltà di Giurisprudenza
Università Cattolica del Sacro Cuore
in Milano



Mondadori/Portobello/Electa/Giorgio Liverani

Allegoria della Giustizia nel Palazzo della Cassa dei Risparmi di Forlì.

Allegory of Justice in the Palazzo della Cassa dei Risparmi, Forlì.

Ciò che fa di noi degli individui “moralì”, lo ricordava anni fa la scrittrice americana Susan Sontag, è soprattutto il tipo di attenzione che prestiamo al mondo che ci circonda, a cominciare dalle persone che lo popolano. Un’attenzione, peraltro, che implica un certo grado di investimento emozionale, di coinvolgimento empatico, e che non salva la nostra umanità quando sia mossa solo dalla curiosità fredda del dissezionatore ed etichettatore di esemplari da collezione o da certa mentalità burocratica, ansiosa d’incapsulare la liquidità della vita dentro categorie disseccate, più o meno capienti e totalizzanti.

A quest’ultimo tipo di attenzione apparente, poco pregevole e poco morale, è esposto di continuo l’esercizio di ogni professione

o specializzazione. Tanto più lo è la professione legale, nella quale l’atto del “sussumere” il caso particolare alla norma generale è pratica quotidianamente attuata e progettata. Qui è sempre in agguato la tentazione di cedere al subdolo abbraccio di “categorie” (termine la cui etimologia segnala di per sé una matrice inquisitoria) rese particolarmente seducenti dall’autorità che ne presidia l’applicazione e che si esprime con la massima forza nel diritto penale: luogo giuridico per eccellenza di quella “violenza legittima” dello Stato fatta oggetto di una celebre “critica” di Walter Benjamin.

Si pensi dunque al lavoro dell’avvocato e del magistrato penale, intenti a “sussumere”, appunto, il caso singolo nella fattispecie di reato, generale e astratta, e perciò costretti a selezionare le caratteristiche “giuridicamente rilevanti” di ogni accadimento concreto sottoposto al loro vaglio. Quanto resta fuori della realtà e dell’umanità di certe vicende, quanto si rende davvero “giustizia” (anche nel senso di un “giusto” riconoscimento) alle loro modulazioni uniche e irripetibili con l’atto di inquadrarle entro la cornice di una norma incriminatrice? Lo si etichetti con il *nomen* di “furto”, “lesioni”, “rapina” o in uno qualsiasi dei modi con cui la fantasia del legislatore ha battez-

zato le migliaia di ipotesi di reato presenti nel nostro ordinamento giuridico, è indubbio che molto, forse quasi tutto, resterà sacrificato o compresso delle storie umane di vittime e rei, delle cerchie di relazioni e affetti che li avvincono, prima, dopo e anche durante la realizzazione dei rispettivi fatti criminosi.

Ovviamente nessuno dubita che operazioni classificatorie e, quindi, semplificatorie della molteplicità del reale siano utili o addirittura indispensabili, tanto agli individui, quanto alle società che aspirino a essere “ben ordinate”, per dirla col grande teorico della giustizia John Rawls. La vasta compagine del “diritto vivente”, ove pretendesse di scontare tutte le irripetibili particolarità dei casi concreti, di rivoltare ogni increspatura del turbinoso “torrente del mondo” (come lo chiamava J. W. Goethe) che si agita sotto lo strato rassicurante dei suoi paradigmi, assumerebbe dimensioni smisurate. Finirebbe per eguagliare la Mappa dell’Impero narrata in un famoso testo di J. L. Borges (*Del rigore della scienza*), la cui estensione era esattamente pari a quella dei territori rappresentati. L’esito di questa prospettiva ad alzo zero sarebbe la paralisi di ogni regolazione, con l’effetto di una esplosione dei conflitti sociali e l’affermarsi della sola legge del più forte.

Literature for the theory and practice of law

For lawyers and judges, working with justice is a daily practice, but “to subsume” (to put it technically) the individual case to the general rule at times becomes a bureaucratic attempt to encapsulate the liquidity of life in sterile categories. To overcome this cold application of the law, it is important to know literature and gradually develop a certain “emotional intelligence”. In this perspective, the classics, but also good fiction, represent a valid form of educating on respecting freedom and human dignity. Pico della Mirandola already underlines the uniqueness of the human being in his chameleon-like changeability. Rigid categorization claims to apply a mechanistic vision of man which is meaningless.

Il compito, per chi non voglia restare sordo alla domanda di “giustizia umana” posta da qualsiasi questione di diritto, è allora di individuare il punto di equilibrio tra le due polarità estreme: tra la violenta compressione delle fattezze del caso singolo entro il rigido involucro delle categorie giuridiche e l’aderenza paralizzante alle movenze di ogni storia umana che cada sotto la sua lente professionale o istituzionale.

Da molti anni in Italia la lentezza della giustizia amministrata attira (giustamente, seppur con esiti ancora inadeguati) gli strali mediatici e le censure delle corti internazionali. Ma a far danni (e, alla fin fine, ad allungare di per sé irragionevolmente i tempi processuali) può essere anche l’urgenza dell’inquirente, del giudice o dello stesso avvocato, ansioso di “chiudere il caso” alla svelta, incline a lasciarsi abbagliare precocemente da una certa ipotesi di “soluzione” e perciò indotto a ignorare nuove evidenze che contraddicano prime ricostruzioni dei fatti o acerbi inquadramenti giuridici.

Ancor più gravi danni sono causati dalla fretta o insipienza del legislatore, tutte le volte in cui egli non fonda le proprie decisioni (come ha scritto Claudio Magris in pagine magistrali) su una «conoscenza profonda del cuore umano»: su quella attenzione ai «tanti cuori, ognuno con i suoi insondabili misteri e le sue appassionate tenebre», da cui nasce l’abilità di stilare «norme precise, che tutelano ognuno, permettono al singolo individuo di vivere la sua irripetibile vita». La determinatezza delle norme e della loro interpretazione nasce appunto da un’attenta e pacata penetrazione dei mondi umani con cui la pratica forense e giudiziaria entra continuamente in contatto. Essa è, di per sé, un fattore propizio allo scorrevole (e sollecito) fluire del corso della giustizia e richiede nel legislatore quanto raccomandava Cesare Beccaria già dall’epigrafe (ripresa da Francesco Bacone) del suo *Dei delitti e delle pene*, ossia la capacità di approdare alla difficile opera

di normazione solo dopo aver saputo attendere con pazienza la graduale maturazione dei frutti della conoscenza. Un dettame oggi quasi sempre disatteso, già semplicemente con l’esagerato ricorso ai decreti legge proprio in materie delicate e difficili, bisognose di lunga e attenta ponderazione, come quella penale.

La condizione per trovare un giusto “equilibrio dell’attenzione” nella professione legale e nell’esercizio della legislazione deriva, oltre (e forse più ancora) che dal possesso di un solido bagaglio tecnico-giuridico, dalla maturazione di una certa “intelligenza delle emozioni”, per dirla con le parole della filosofa Martha Nussbaum. Dalla capacità, cioè, di coltivare dentro di sé quelle emozioni creative e non pulsionali, grazie alle quali si può pervenire, pur sotto l’assillo dei tanti casi “da risolvere”, a una forma decente di comprensione umana, che è poi la guida più sicura per maneggiare razionalmente ed eticamente gli arnesi del mestiere giuridico. Se la spiegazione dell’origine e manifestazione delle emozioni è imprescindibile per ogni filosofia pratica e ogni etica normativa, si può ben capire come questa esigenza possa ancor meno essere ignorata da chi seguiti a considerarsi, nel senso più pieno della parola, operatore di giustizia. E ciò anche senza deludere l’aspettativa di far fronte con la necessaria prontezza a quei

compiti sociali e istituzionali di cui ogni collettività ha estremo bisogno per tenersi insieme e procedere nel proprio cammino.

Si può formare, educare a una tale intelligenza delle emozioni capace di immunizzare dal troppo oppressivo dominio di etichette e categorie?

Per quanto l’insegnamento universitario arrivi buon ultimo rispetto a istanze fondative di una tale competenza emozionale e relazionale, quali la famiglia, il gruppo dei pari e la stessa scuola primaria e secondaria, è innegabile che i percorsi accademici siano quelli nei quali la materia viva dei futuri professionisti del diritto può ancora essere modellata e resa davvero *attenta* ai mondi umani cui applicherà le proprie “categorie”.

È stata anche l’idea di poter accrescere e diffondere questo pregevole talento – innanzi tutto tra gli studenti dei nostri corsi universitari, ma altrettanto nei giuristi affermati affluiti ad assistervi – a ispirare l’avvio, nel 2009, di un ciclo di incontri e di pubblicazioni dedicati al binomio “Giustizia e Letteratura” (intenzionalmente, entrambe con l’iniziale maiuscola). Un’impresa cui si è dedicato con passione un folto gruppo di professori, giovani ricercatori, scrittori, critici letterari coordinati dal *Centro Studi “Federico Stella” sulla Giustizia penale e la Politica criminale* dell’Università Cattolica di Milano e venutosi ampliando nel corso degli anni, man mano che si consolidava e trovava riscontro il proposito di riflettere sulle possibilità di questo mirabile connubio giust-letterario.

Nella scelta iniziale di denominare “Giustizia e Letteratura” un tale percorso (e i libri che ne sono nati o ne stanno nascendo) si è espresso l’intendimento di abbracciare un’area più vasta e profonda rispetto a quanto comunemente oggetto del cospicuo filone di esperienze scientifiche e didattiche internazionali ormai stabilmente identificato con l’espressione *Law and Literature*. Non era nostro interesse, infatti, limitare la prospettiva a un sia pur pensato e ragiona-

Cesare Beccaria (1738-94), letterato ed economista milanese, autore del celeberrimo *Dei delitti e delle pene*.

• Cesare Beccaria (1738-94), Milanese man of letters and economist, author of the very famous *On crimes and punishments*.



FSN Gilardi

to censimento di occorrenze giuridiche o giudiziarie nei testi letterari o, per converso, a una ricerca di forme e contenuti letterari nei testi o nell'argomentare legale (*Law in Literature e Law as Literature*).

Innumerevoli esempi potrebbero illustrare i benefici di una formazione o almeno di una sensibilità letteraria e narrativa per il lavoro del giurista e per la maturazione di una "intelligenza delle emozioni" ispirata dall'idea di Giustizia. Alcuni sono ricordati dalla stessa Nussbaum che, in una delle sue opere (*Giustizia poetica*, Mimesis, 2012), analizza varie sentenze della Corte Suprema degli Stati Uniti, mettendone in rilievo passaggi riconducibili all'influsso sui giudici di una buona cultura letteraria.

Si ricorda ad esempio una pronuncia del 1976, che dichiarò incostituzionale la normativa sulla pena di morte del North Carolina, perché non offriva agli imputati l'opportunità di presentare la storia della loro vita nella fase di decisione della pena, con ciò precludendo la possibilità di appellarsi alla compassione della giuria.

In un'altra sentenza, del 1984, gli "aspetti letterari" della riflessione sviluppata, nella sua *dissenting opinion*, dal giudice J. P. Stevens, si esprimono con la netta condanna dell'abuso commesso da una guardia penitenziaria nella perquisizione della cella di un detenuto. L'articolata motivazione di questo giudizio è parsa esprimere la capacità di immaginare quale potesse essere il significato di oggetti di poco conto, come lettere e fotografie, «fragili segni della propria umanità», per il detenuto e per la sua speranza di una vita migliore. Capacità che implica l'attitudine a immedesimarsi nelle storie delle persone, con l'effetto di non «considerare il prigioniero come un semplice corpo da gestire per tramite delle regole istituzionali», bensì «come un cittadino titolare di diritti e dotato di una dignità che esige rispetto».

Nella mente del giudice Stevens si può ritenere abbia operato quel tipo di attenzione pregevole,

emozionalmente intelligente, di cui dicevo all'inizio: la capacità di penetrazione degli interessi e dei diritti della *persona* ancorché ristretta tra le mura di un penitenziario; la disposizione a immaginare emozioni e interessi che, pur nella singolarità della sua condizione detentiva, mettono in relazione questa persona con tutte le altre. Grazie a una tale attitudine, il giudice viene a collocarsi nella posizione dello "spettatore neutrale e imparziale" in grado, come scrive

Al detenuto non vanno sottratte la speranza, la reale prospettiva di una vita migliore.



Foto: A. P. / Contrasto

The prisoner must not be allowed to lose hope or the real prospect of a better life.

Martha Nussbaum, di cogliere il carattere emblematico del caso e, quindi, porsi in una prospettiva giudicante "universalizzabile", nella quale paiono rispecchiarsi le strategie generalizzanti dell'antico coro tragico: «Si pensi all'immagine offerta da Sofocle del reietto Filottete, con la sua piccola grotta buia, la sua tazza rudimentale, l'orribile ferita che ripugna ai normali cittadini».

Come innumerevoli altri esempi potrebbero illustrare, la frequentazione dei grandi classici (antichi e moderni), ma anche semplicemente della buona narrativa, costituisce una potente forma di educazione al rispetto della libertà e dignità dell'uomo: concetti che, certo, nessun giurista *degn*o di questo nome può permettersi di ignorare o collocare *a latere* del proprio quotidiano esercizio professionale, anche del più tecnico e minuto. Per il penalista, in particolare, è la stessa idea della finalità rieducativa della pena, enunciata dalla Costituzione (ivi compreso il carattere "tendenziale" assegnato

a un tale risultato), a presupporre un'idea di dignità dell'uomo, intesa anche come *possibilità* di cambiamento, come libertà di affrancarsi da un destino inchiodato all'ineluttabilità della condanna.

In un passo della *Poetica* molto frequentato dalle riflessioni giusletterarie, Aristotele afferma che il compito del poeta (e quindi dello scrittore, del letterato) è di dire le cose *possibili* «secondo verosimiglianza e necessità». La differenza tra lo storico e il poeta viene dunque individuata in questo: «che l'uno dice le cose accadute e l'altro quelle che potrebbero accadere». Da qui l'idea che la poesia sia cosa «più nobile e più filosofica della storia, perché la poesia tratta piuttosto dell'universale, mentre la storia del particolare».

La letteratura offre un immenso giacimento di storie aperte al possibile, sottratte a un corso predeterminato e programmato, le cui narrazioni «rendono giustizia» alle nostre vite, rese «irregolari, incerte, imprevedibili», come osserva Martha Nussbaum (prendendo a esempio i «sommovimenti geologici del pensiero» nella mente del barone di Charlus descritti da Proust), dall'immersione in un paesaggio disegnato dalle emozioni. Ed è a un tale giacimento che si potrebbe attingere per conferire un più saldo radicamento sociale e culturale a idee basilari come quelle di libertà e dignità della persona umana, tanto presenti nel linguaggio pubblico e giuridico, nonché in una pletora di atti internazionali, quanto poco incidenti sulle concrete situazioni di vita.

Perfino narrazioni epiche o grandi romanzi nei quali il protagonista sembra inchiodato a un destino ineluttabile suscitano nel lettore un estro di libertà e creatività, per così dire "reattive". Come scrive Anna Maria Cascetta (*La tragedia nel teatro del Novecento*, Laterza, 2009), la letteratura del Novecento ha espresso la grande attualità del problema del limite, già tematizzato dalla tragedia antica, e lo ha fatto anche per la do-



lente esperienza della violenza e del disprezzo, generati a profusione nel corso di quel secolo. La reazione a quel limite, anche sotto forma di un'aspirazione di rinnovamento morale e libertà avverso all'ingiustizia sociale, nasce già dalla descrizione delle storie di chi vi sia stato sottomesso, costretto alla rinuncia delle alternative possibili per il suo cammino di vita. È proprio tale percezione di possibilità a rendere quelle storie universali, a suscitare in noi lettori il senso di una comunanza coi protagonisti delle narrazioni i cui percorsi aperti a innumerevoli vie non possono che incrociare le nostre stesse vite.

Il giurista farebbe bene dunque a tenersi come *livre de chevet* il famoso testo di Pico della Mirandola *Sulla dignità dell'uomo*: grande celebrazione dell'unicità dell'essere umano, proprio per la sua «camaleontica mutabilità», per una potenzialità metamorfica infinita («*Quem [hominem]... versipellis huius et se ipsam transformantis naturæ*»). È tale visione antropologica e culturale a rendere ridicola, o quanto meno ironica, ogni troppo costrittiva «etichetta» applicata alle persone, ossia ogni pretesa di rendere totalmente visibile, e quindi controllabile, in virtù della clas-

sificazione e della diagnosi (come ha scritto il filosofo e psicanalista argentino Miguel Benasayag, autore di un memorabile affresco sulle «passioni tristi» dei giovani contemporanei), la molteplicità contraddittoria che appartiene all'esistenza di un individuo.

L'«etichetta», esprimendo una visione meccanicistica dell'uomo, impone un ferreo guinzaglio ai suoi percorsi di vita, alle sue scelte, sacrificando l'idea di dignità e



Sopra: Peter Paul Rubens (1577-1640): *Il giudizio di Salomone*. Copenhagen, Museo Nazionale d'Arte. Il primo *Libro dei Re* dà un esempio significativo della sapienza di Salomone. In basso: il vecchio Scrooge, personaggio del celebre *Canto di Natale* di Dickens, riesce ad afferrare il senso della propria fragilità umana, riscattata dall'aiuto di altri esseri umani.

• Above: Peter Paul Rubens (1577-1640): *The judgement of Solomon*. Copenhagen, National Museum of Art. *The first Book of Kings* gives a significant example of Solomon's wisdom. On the left: old Scrooge, the character of the famous Christmas Story by Dickens, is able to grasp the sense of his human fragility, redeemed by the help of other human beings.

libertà della persona e, con essa, la stessa possibilità di stabilire e avvertire una comunanza tra gli uomini: tra il «me» e «l'altro», tra il «noi» e il «loro». Non a caso i cosiddetti crimini di odio (gli *hate crimes*), ossia le violenze contro persone «selezionate» per «sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali» (esattamente gli elementi che secondo la Costituzione italiana non devono diminuire la pari dignità sociale e l'eguaglianza davanti alla legge), sono spesso preceduti e ben preparati da forme di etichettamento di quelle «diversità», in cui trovano subdola riviviscenza le violenze e i disprezzi genocidiari che hanno costellato il Novecento.

Nel *Canto di Natale*, il celebre racconto di Charles Dickens, si narra del vecchio Scrooge che, alla vigilia di Natale, allunga pochi scellini a dei bambini poveri che bussano alla sua porta, mosso a una generosità meccanica e burocratica da una sorta di freddo imperativo kantiano, che probabilmente lo induceva a classificare in quella richiesta un gesto rituale e ripetitivo compiuto da soggetti sbrigativamente etichettabili come «poveri» e dunque «altri da sé». Alla fine della storia, Scrooge subisce però un cambiamento fondamentale: diviene un uomo affabile, benefico, ormai intimamente persuaso del bene da elargire. Che cosa è accaduto? Scrooge ha recuperato, grazie a una «narrazione» intervenuta nel corso del racconto, la memoria della propria infanzia e, con essa, la capacità di riconoscere la comune umanità dei bambini che gli si presentano alla porta e che il giorno prima aveva trattato in modo avaro e miserabile. Ha potuto afferrare il senso della propria fragilità umana, riscattata e confortata dall'aiuto scambiato con altri esseri umani. Ha capito all'improvviso che le storie possibili di quei bambini disegnavano una universalità di percorsi esistenziali nella quale riconoscere anche il proprio percorso, spalancatosi d'un tratto ai venti aperti della libertà e dignità umane.